

**L'assemblea.** In caso di gravi perdite

# Estromesso il socio che non «rimedia» al capitale azzerato

Il socio di società di capitali perde tale sua qualità se non sottoscrive la delibera di aumento del capitale sociale azzerato. Questo avviene quando, avendo il bilancio della società riportato perdite "azzeranti", l'assemblea abbia deliberato l'**azzeramento del capitale** sociale e la sua conseguente ricostituzione. Ne segue che l'ex socio perde la legittimazione a proporre il ricorso, di cui all'articolo 2378, comma 3, del Codice civile, al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare in questione. È quanto deciso dal Tribunale di Roma (sezione specializzata in materia d'impresa) nel decreto R.g. 23790/15 del 10 luglio.

Se è pacifico che perde tale sua qualità (ed è di conseguenza estromesso dalla società) il socio che non sottoscrive la ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite azzeranti, meno ovvio è derivare da ciò (come invece accade nel decreto del Tribunale romano) la perdita della legittimazione a domandare la sospensione della delibera che dispone l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione. Se così fosse, vorrebbe dire che il diritto a impugnare una deliberazione ritenuta invalida in tanto sussisterebbe in quanto il socio in questione aderisca all'offerta di opzione per la ricostituzione del capitale sociale, ciò che evidentemente appare eccessivo. Probabilmente, la decisione del Tribunale romano dovrebbe essere letta, per meglio comprenderne il significato, in connessione con altre iniziative giudiziarie dell'ex socio per la tutela delle sue ragioni (e con altri provvedimenti giudiziali conseguentemente emanati), di cui il decreto del 10 luglio 2015 dà solo un fugace cenno.

Lo scenario delle perdite azzeranti è trattato nell'articolo 2447 del Codice civile: quando, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del suo limite minimo (nella Spa: 50 mila euro; nella Srl: 1 euro) o addirittura sotto lo zero, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il

contemporaneo aumento del capitale a un valore non inferiore a questo minimo oppure per deliberare la trasformazione della società in società di persone. In mancanza di questi provvedimenti, la società si scioglie (articolo 2448, n. 4, Codice civile) e ne va effettuata la liquidazione.

Più precisamente, la perdita che riduce il capitale sotto il minimo legale è causa di automatico scioglimento della società (con conseguente divieto degli amministratori di porre in essere nuove operazioni); ma si tratta di una causa di scioglimento risolutivamente condizionata al fatto che il capitale venga reintegrato o la società venga trasformata; inoltre, la legge non impone che la sottoscrizione della offerta di opzione per la ricostituzione del capitale sociale avvenga immediatamente nella sede dell'assemblea che si svolge per deliberare l'abbattimento del capitale e la sua ricostituzione, in quanto, da un lato, occorre che gli amministratori provvedano a convocare senza indugio l'assemblea per le deliberazioni occorrenti e, dall'altro, ai soci deve essere concesso il termine che la legge concede per l'esercizio del loro diritto di opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Il Sole **24 ORE**.com



**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**  
Tutti d'accordo  
sui nuovi millesimi

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Sul numero di oggi la necessità del consenso unanime per modificare le tabelle

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com